



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

n. 65 del 16/04/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRANSAZIONE per la definizione concordata del contenzioso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto RG. 156/2016 per l'ANNULLAMENTO del Parere Motivato n. 161 del 25.11.2015 con il quale la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha stabilito di NON ASSOGGETTARE alla procedura di VAS la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord in Comune di Verona. Approvazione Schema di Atto TRANSATTIVO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 18.45 nell'apposita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

1 - MANZATO GRAZIELLA	- Sindaco	
2 - TRUNCALI ALESSANDRA	- Assessore	
3 - BERTOLASO FABRIZIO	- Assessore	
4 - ALLEGRI GIANDOMENICO	- Assessore	
5 - GRANADOS ISABEL CRISTINA	- Vicesindaco	
6 - TRIVELLATI NICOLA	- Assessore	Esterno

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
	X
X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa STAGNOLI DANIELA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proponente: GRAZIELLA MANZATO

Oggetto: **TRANSAZIONE per la definizione concordata del contenzioso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto RG. 156/2016 per l'ANNULLAMENTO del Parere Motivato n. 161 del 25.11.2015 con il quale la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha stabilito di NON ASSOGGETTARE alla procedura di VAS la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord in Comune di Verona. Approvazione Schema di Atto TRANSATTIVO.**

Premesso che

Ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio" (art. 4), in attuazione della "Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e dell'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così come recepite dalla Regione Veneto giuste D.G.R. n. 791 del 31.03.2009 e n. 1717 del 03.10.2013, i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) discendenti da previsioni urbanistiche previgenti alle citate disposizioni e/o che danno esecuzione a interventi previsti in Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.) ma non già espressamente verificati sotto il profilo della compatibilità ambientale sono, prima della loro approvazione, sottoposti alla procedura di Verifica di Assoggettabilità prevista dall'art. 12 del medesimo D.Lgs..

Tale verifica viene attivata, per i P.U.A., dai proponenti e prevede la valutazione dell'Autorità procedente, cioè del soggetto pubblico a cui è demandata la competenza di approvazione del Piano (Comune) e dell'Autorità competente, cioè del "soggetto pubblico" che verifica la compatibilità del Piano stesso, che nella Regione Veneto, è individuata nella Commissione Regionale VAS.

In data 31/07/2015 la predetta Commissione, ricevuta dal Comune di Verona la richiesta di Verifica di Assoggettabilità della Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, proposto dal Consorzio ZAI, ha avviato la procedura prevista dalla Legge trasmettendo, con nota datata 18.08.2015, il progetto di Piano alle cosiddette Autorità Ambientali (cioè a tutti gli Enti e soggetti pubblici territorialmente interessati da possibili effetti ambientali connessi con la realizzazione del progetto) affinché esprimessero un loro parere in merito ai possibili effetti negativi sullo stato dell'ambiente.

L'Ufficio Urbanistica, dopo aver esaminato l'intervento previsto ha rilevato ed evidenziato come l'attuazione del progetto sottoposto a verifica avrebbe sicuramente comportato degli impatti sul territorio comunale di Sommacampagna, con particolare riferimento all'abitato di Caselle, in quanto:

1°. nell'area di intervento, suddivisa in "lotti funzionali", corrispondenti a specifiche attività e servizi previsti, denominate Aree di Intervento Unitario (AIU), a fronte di una edificabilità esistente pari a mq coperti 245.070 (pag. 39 del Rapporto Ambientale Preliminare - RPA), è prevista una capacità edificatoria complessiva massima, ad opere ultimate, pari a mq coperti 453.255 (pag. 44 del RPA), con un incremento, rispetto allo stato attuale, di 208.185 mq coperti, pari ad un incremento dell'edificato del 45% del totale;

2°. nelle AIU situate in prossimità del territorio di Sommacampagna (n. 1 e 2 – fig. 9 pag. 36 del citato RPA), destinate all'insediamento di attività di logistica ferroviaria (attività connesse con quelle dei terminal intermodali: riparazione del materiale rotabile, compresi carri e locomotive), in cui sono tuttavia consentite attività proprie della logistica che derivano dal traffico combinato, è previsto oltre che il nuovo inserimento di 42.278 mq coperti (di cui 22.178 nell'AIU n. 1) **un nuovo collegamento viario (rotatoria) su via Cason**, a costituire un nuovo sbocco viario del Q.E. nel territorio circostante, **senza che tale soluzione sia stata opportunamente dichiarata ed analizzata nel RPA e/o nello studio del traffico**, ove non si trovano indicazioni sulla stessa. Lo studio del traffico ed il RPA individuano infatti due punti significativi per l'accesso al Q.E., ubicati lungo l'asse viario principale attualmente esistente (Via Sommacampagna) che viene potenziato ed attrezzato a tale scopo.

Gli impatti "viabilistici" sul territorio Comunale derivanti da tale nuova "uscita" dal Quadrante, che verrebbe utilizzata prevalentemente per le AIU 1 – 2 e 4, dovrebbero quindi essere assorbiti dalla viabilità locale, prevalentemente costituita da strade locali larghe al massimo metri 5 (come facilmente verificabile dallo stato attuale dei luoghi) che collegano il Cason e S. Massimo con l'abitato di Caselle di Sommacampagna (per tramite di via Belvedere) e con la tangenziale di Verona (per tramite di via Canova, strada che segna il confine amministrativo tra i Comuni di Sommacampagna e Verona).

La soluzione prospettata nel P.U.A. comporterebbe quindi consistenti e rilevanti effetti sul territorio circostante, in quanto (ad esempio) il traffico giornaliero medio (TGM) generato dalle AIU 1 e 2 (vedi pag. 47 del citato RPA) quantificato in 1.292 autovetture giorno e 554 mezzi pesanti giorno, utilizzando questa nuova uscita, potrebbe interamente scaricarsi sulla citate via Cason e via Canova, oppure dirigersi verso Sona tramite via Belvedere, soprattutto nei momenti di intasamento dell'asse viario est - ovest interno al Q.E., determinando rilevanti effetti negativi sulla viabilità locale e un rilevante inquinamento atmosferico in aree molto vicine al centro abitato di Caselle, incrementandone i già alti livelli causati dalle autostrade, dalle tangenziali e dal traffico aereo.

Alla luce di tali oggettivi effetti negativi l'ufficio prospettava la necessità che tale soluzione proposta non potesse prescindere, come minimo, da un adeguato potenziamento di via Canova, dalla revisione, sistemazione soluzione e messa in sicurezza degli innesti della viabilità locale (rotatorie in fondo agli innesti con via Belvedere, via Macaccara e via Verona in Caselle) e/o dalla realizzazione di una contro-

strada che consenta di interdire e separare il traffico del Q.E. da quello proveniente e/o diretto all'abitato di Caselle, accompagnata dalla realizzazione di una "barriera verde" (realizzata con le tecniche già utilizzate per il "Passante verde" di Mestre) necessaria al fine di mantenere gli effetti mitigativi oggi svolti dalle siepi esistenti lungo gli assi viari siti in Sommacampagna (via Macaccara – via Canove – via Belvedere) e determinare dei minimi collegamenti faunistici (piccoli corridoi ecologici) in prossimità di ambiti ad elevatissima antropizzazione, nonché mitigare gli effetti negativi sul paesaggio, ponendosi in sintonia con le indicazioni strategiche del Piano di Assetto del Territorio di Sommacampagna (già sottoposto a VAS con esito positivo):

- 3°. analogamente e con riferimento alla prevista realizzazione della rotatoria di ingresso al Q.E. posta ad ovest della A22 e della Tangenziale in corrispondenza dell'inizio di via Verona in Caselle, veniva evidenziato come la soluzione progettuale proposta (rotatoria semplice con diametro di mt. 50) non risolvesse, anzi complicasse, le problematiche dell'assetto viario di questo delicato nodo stradale, in quanto nello stesso sarebbero confluiti anche gli svincoli della Tangenziale est della città (principiate collegamento viabilistico con il Q.E.), il traffico in uscita dall'abitato di Caselle (tramite via Verona), la già citata via Canova (che dipanandosi verso nord conduce proprio a via Belvedere e via Cason), nonché l'accesso ad una "imponente" area di deposito container posta in territorio del Comune di Verona.

Nella relazione di analisi si evidenziava, per altro, che tali criticità non venivano né illustrate né erano oggetto di interventi progettuali finalizzati a mitigare gli effetti generati sul territorio sommacampagnese.

La Giunta Comunale con delibera n. 147 del 10/09/2015, trasmessa alla Commissione Regionale VAS in data 15.09.2015, nell'ambito del procedimento più sopra indicato, fatte proprie le considerazioni e valutazioni tecniche dell'ufficio Urbanistica, si esprimeva quindi nel senso di:

- A. ritenere e chiedere che l'intero ambito territoriale del Quadrante Europa, sia nello stato Attuate che in quello di Variante, venisse assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e/o, eventualmente a Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di individuarne gli effetti sul territorio circostante, con particolare riferimento per Sommacampagna, all'abitato di Caselle, comprendendo pertanto nel progetto di Variante tutte le necessarie compensazioni - mitigazioni ambientali, finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l'insediamento ha sull'abitato medesimo;
- B. di ritenere e chiedere, coerentemente con quanto sopra, che il progetto di Variante al P.U.A., venga assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e che lo stesso debba comprendere tutte le necessarie compensazioni - mitigazioni ambientali, finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l'insediamento ha sul territorio di Sommacampagna, secondo le indicazioni contenute nella citata relazione tecnica del Servizio Urbanistica;
- C. di ritenere e chiedere, quindi che il progetto di Variante n. 1 al P.U.A. ed il relativo Rapporto Ambientale venissero opportunamente integrati secondo quanto illustrato nella Relazione Tecnica del Servizio

Urbanistica e che nello stesso venissero precisate tutte le compensazioni – mitigazioni ambientali previste in relazione agli impatti sul territorio di Sommacampagna, con particolare riferimento all'abitato di Caselle, indicando tempi, modalità di finanziamento e di realizzazione di tali opere, da effettuarsi comunque prima dell'incremento del carico insediativo previsto dal P.U.A.

La Commissione Regionale VAS, con proprio parere motivato n. 161 del 25 novembre 2015, esaminate e valutate le osservazioni sopra richiamate, riteneva invece che la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona non fosse da assoggettare alla procedura V.A.S. in quanto la stessa “non determina effetti significativi sull'ambiente, prendendo atto delle controdeduzioni comunali di Verona e del relativo parere del Valutatore in merito alle tematiche evidenziate nell'osservazione pervenuta ed in parte evidenziate anche nel parere trasmesso dal Comune di Sommacampagna”.

La Giunta Comunale, preso atto di tale decisione e ritenuto che la stessa non potesse essere accettata proprio in considerazione degli evidenti ed innegabili effetti ambientali che il progetto esaminato comportava, con delibera n. 10 del 21/01/2016, esecutiva, avente per oggetto “Indirizzo in merito a proposizione ricorso al TAR Veneto avverso parere n. 161 del 25/11/2015 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo a Variante del Comune del Verona n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord”, decideva quindi di opporsi alla stessa tramite ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, al fine di ottenere l'annullamento del citato parere n. 161 del 25 novembre 2015 adottato dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Regione Veneto, con richiesta di sospensione della sua efficacia, al fine di tutelare il territorio del Comune di Sommacampagna ed in particolare l'abitato della frazione di Caselle.

Il relativo ricorso (R.G. 156/2016) veniva quindi depositato presso il TAR in data 05.02.2016 ove risulta pendente.

Pur a fronte di tale azione giurisdizionale, il Comune di Verona, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 09/03/2016 avente ad oggetto “Piano Urbanistico di coordinamento della A.I.U. n. 8 Loc. Quadrante Europa, Dossobuono. Richiedente: Consorzio ZAI. Accertamento della formazione silenzio assenso ai sensi e per gli effetti art. 20 L. 241/1990 e art. 13.3 delle NTA, del Piano Particolareggiato denominato Quadrante Europa Area Nord approvato con D.C.C. 41 del 30/06/2011 e della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato adottata con D.G.C. 210 del 22/07/2015”, ha accertato la formazione del silenzio assenso sul predetto PUA, avviando di fatto la fase attuativa degli interventi all'interno del Q.E., traendo i relativi presupposti giuridici nei provvedimenti amministrativi regionali oggetto del ricorso al TAR n. 156/2016 e vertente sulla mancata assoggettabilità del piano a procedura di VAS.

Questo comune, quindi, ritenuto di confermare e sostenere le proprie valutazioni e considerazioni, confermate nella delibera di Giunta Comunale n. 112 del 20/06/2016, impugnava anche tale ultimo provvedimento, giusta

integrazione del ricorso inoltrato, per MOTIVI AGGIUNTI, come da memoria depositata presso il TAR in data 14.07.2016.

Successivamente all'avvio di tali AZIONI legali sono, però, maturate e concretizzate (in specifici accordi) le condizioni per una diversa e più articolata valutazione degli impatti della Variante 1 al citato Piano Particolareggiato e conseguentemente sulle eventuali "opere compensative" necessarie alla loro mitigazione sul territorio comunale, come più sopra descritti, la cui realizzazione si sarebbe dovuta ottenere attraverso il più approfondito ed accurato esame del progetto da effettuarsi nella procedura di VAS invocata con il citato ricorso al TAR.

Infatti nel 2016, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto della tratta ferroviaria AC // AV Brescia – Verona ed in particolare nel confronto tecnico ed amministrativo tra i Comuni veneti interessati dalla suddetta tratta ferroviaria da un lato e Rete Ferroviarie Italiana, Italferr ed il Consorzio Cepav Due dall'altro, è stato sottoscritto un Verbale di Accordo che individua puntualmente gli interventi "compensativi" – "mitigativi" necessari al fine di rendere l'opera compatibile con il territorio, interventi da effettuarsi contestualmente alla realizzazione dell'opera ferroviaria stessa.

Il citato Verbale di Accordo, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 187 del 27.10.2016 e sottoscritto dai Sindaci dei territori attraversati, risulta inserito (quale parte integrante e sostanziale) tra i Documenti Tecnici della procedura di Verifica di Attuazione (Legge obiettivo 443/2001) – Elaborato IN0R10EE2RGMD0000002B del suddetto progetto ed è stato sottoposto all'esame del CIPE che ha ritenuto ammissibili al finanziamento, nell'ambito delle opere infrastrutturazione generale da prevedersi nel progetto esecutivo, gli interventi in esso indicati, in quanto necessari per l'abbattimento degli *impatti* sul territorio.

Rinviando alla presa visione dell'Accordo ed agli elaborati depositati presso il Ministero dell'Ambiente, il complesso degli interventi ivi previsti e concordati, per quanto di interesse ed utile in relazione al presente proposta di delibera, vanno qui ricordate le opere compensative previste nella Scheda n. 25 - denominata "Interventi su via De Amicis e Via Cason – Via Canove", come sinteticamente rappresentate nell'Allegato 21 dell'Accordo stesso, dove è previsto quanto segue :

"le amministrazioni concordano di richiedere l'eliminazione del cavalcavia alla pk 140+661, a fronte dei seguenti interventi di riqualificazione di via Canova:

- a) realizzazione di rotonda all'incrocio tra Via Belvedere e Via Cason adeguata al traffico in transito, con corredo vegetale composto da piante autoctone e/o tipiche del luogo che non necessiti di particolari necessità di irrigazione;*
- b) realizzazione di rotonda all'incrocio tra Via Macaccara e Via Cason, con posizionamento distanziato dalle abitazioni esistenti e salvaguardando la vegetazione posta lungo Via Macaccara;*
- c) realizzazione di rotonda ellittica all'incrocio tra Via Verona e Va Canova adeguata al traffico in transito;*

d) *allargamento della Via Cason – Via Canova dalla rotatoria a) alla rotatoria c) con sezione stradale di 7 metri, realizzazione di pista ciclopedonale e filare alberato sul lato dell'abitato di Caselle nei tratti privi di vegetazione. In corrispondenza delle abitazioni poste immediatamente a nord dell'incrocio tra Via Macaccara e Via Cason, si dovrà prevedere uno spostamento della carreggiata stradale sul lato est per superare la strettoia esistente tra gli edifici.*

Gli interventi suddetti si inquadrano nell'ambito della richiesta di utilizzare per i mezzi di cantiere lasse viario di Via Cason e Via Canova, collegandosi quindi facilmente alla tangenziale di Verona, in sostituzione dell'utilizzo di Via Cason in direzione Verona, previsto dal progetto definitivo”.

Parallelamente questa Amministrazione si è attivata al fine di verificare se sussistessero le condizioni amministrative per raggiungere con l'Ente proponente il PUA (Consorzio ZAI) un ACCORDO TRANSATTIVO per “comporre” legalmente la vertenza giudiziaria avviata, attraverso l'individuazione di possibili forme di “mitigazione” degli impatti che l'edificazione e l'infrastrutturazione del PUA di cui si era impugnata l'esclusione dalla VAS, avrebbe comportato sul territorio.

Si è infatti presa in esame la possibilità, per altro giuridicamente possibile, che l'esito del ricorso depositato non fosse favorevole, cioè che il TAR (esaminata la vicenda tecnico – amministrativa) ritenesse, invece corrette le procedura e l'esito delle valutazioni del Comune di Verona e della Commissione Regionale VAS, con decadenza della richiesta di ogni possibile intervento mitigativo – compensativo del proponente sul territorio sommacampagnese.

Ed a tale “decadenza” non avrebbe posto un sicuro rimedio neanche la possibilità di un eventuale appello al Consiglio di Stato, posto che (in questo caso) la posizione giuridica del nostro Comune, nei confronti del proponente Consorzio ZAI, si sarebbe fortemente indebolita, riducendo sostanzialmente anche i margini per un eventuale Accordo, che sarebbe stato postumo ad una sentenza sfavorevole, ancorché non definitiva.

Inoltre è stata valutata anche la possibilità che la sentenza del giudice amministrativo potesse essere favorevole ma che gli eventuali “rimedi” prescritti e/o indicati nella stessa non garantissero un'effettiva mitigazione degli impatti sul territorio comunale connessi con gli interventi previsti nel PUA impugnato.

Di qui il formarsi di una profonda convinzione che il raggiungimento di Accordo Transattivo che soddisfacesse le esigenze di mitigazione degli impatti indicate nell'analisi tecnica più sopra richiamata, fosse (a determinate condizioni) la miglior soluzione per il “contenzioso” avviato.

Come più sopra precisato le criticità emerse in sede di analisi tecnica attenevano ed attengono sostanzialmente a due aspetti aventi incidenza sullo stato dell'ambiente : il traffico veicolare indotto e il relativo carico inquinante.

Le problematiche viabilistiche connesse con l'edificazione ed infrastrutturazione del PUA non potevano infatti ritenersi totalmente soddisfatte dalle opere già previste a mitigazione nel progetto AC // AV, in quanto pur essendo le stesse, una volta realizzate, oggettivamente risolutive delle criticità rilevate sulla viabilità più

prossima al Q.E. (che si ricorda essere una viabilità di confine e quindi in “*comproprietà*” con il Comune di Verona), non risultavano invece risolutive delle problematiche del traffico di attraversamento dell’abitato di Caselle di quei mezzi, provenienti dal casello autostradale di Sommacampagna e diretto al Q.E., che utilizzano la viabilità esistente per raggiungere la tangenziale ovest e quindi il Centro Intermodale.

Tale problematica, da molto tempo particolarmente sentita, si è recentemente “aggravata” a seguito dell’approvazione del “Master Plan” aeroportuale con un futuro sostanziale incremento dei voli e quindi, conseguentemente dei mezzi e dei veicoli diretti e/o provenienti dall’Aeroporto Catullo.

In particolare a seguito degli studi urbanistici effettuati nell’ambito della redazione del Piano degli Interventi, è stata elaborata una proposta tecnico – operativa (da verificarsi poi in sede esecutiva) che resolvesse lo “snodo” viario di accesso da sud all’abitato di Caselle, ove la S.P. 26a della Battaglia presenta (in corrispondenza del cavalcavia autostradale) un tracciato estremamente “pericoloso” anche in ragione del carico di traffico che lo attraversa.

Questo Comune ha quindi provveduto alla stesura di uno “Studio di Fattibilità” (approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 92 del 10.05.2018) nel quale viene quantificato in € 2.475.000,00 il costo dei lavori necessari, ed ha presentato tale progetto nel “tavolo tecnico” istituzionale costituito per la mitigazione degli impatti ambientali aeroportuali.

Tale Tavolo di concertazione ha portato alla definizione di un Accordo Territoriale (art. 11 della L. 241/90), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 07.03.2019, con il quale questo Comune ha ottenuto una significativa compartecipazione alla realizzazione della predetta opera da parte della Società di Gestione dell’Aeroporto Valerio Catullo (per € 800.000) e dell’Amministrazione della Provincia di Verona, proprietaria della strada (per € 800.000).

Nell’Accordo medesimo questo Comune ha già stabilito (art. 3) che una parte sostanziale (€ 400.000) delle somme derivanti dal presente Accordo Transattivo, andranno a finanziare tale opera.

La realizzazione di questo intervento consentirà quindi di dare un’oggettiva risposta al problema di accesso veicolare da sud all’abitato di Caselle e quindi, conseguentemente, di alleggerire significativamente le problematiche viabilistiche dello “snodo viario” posto in fondo a Via Verona, laddove oggi confluisce il traffico veicolare di attraversamento dell’abitato da ovest verso est e quello futuro indotto dal PUA oggetto di impugnazione.

Inoltre e con riferimento alle incertezze sui tempi di realizzazione delle opere compensative legate alla tratta ferroviaria AC // AV Brescia - Verona, risultava necessario che ogni possibile soluzione concordata della controversia tenesse conto di tali tempi e della possibilità di modificazione del progetto in senso negativo rispetto alle aspettative di questo Comune, così come sancite nel Verbale e di Accordo del 2016.

Si è quindi ritenuto che, laddove l’Accordo Transattivo consentisse di dare un’oggettiva risposta alle problematiche di traffico emerse e citate, garantendo una soluzione alternativa al potenziamento della viabilità

prevista nell'Accordo con RFI in funzione del progetto AC // AV e finanziando adeguatamente le opere per la realizzazione della nuova viabilità di accesso da sud all'abitato di Caselle, ad integrazione dei finanziamenti già raccolti, potessero concretizzarsi gli obiettivi di mitigazione degli impatti prospettati nella suddetta relazione tecnica dell'Ufficio Urbanistica.

Rimaneva però da prendere in considerazione la necessità (prevista nella citata relazione) di prevedere un intervento di mitigazione degli impatti connessi le emissioni "inquinanti" derivanti dal transito dei veicoli (leggeri e pesanti) diretti e/o in transito vero il Q.E.

Tale aspetto ambientale risultava aver già trovato un proposta di MITIGAZIONE nelle previsioni strategiche del PAT approvato, ove con lungimiranza e saggezza è stata prevista una "barriera verde" (RING) che circonda di fatto l'intero abitato di Caselle, che è stata verificata e ritenuta congrua in sede di sottoposizione del PAT alla procedura di VAS, prevista dalla legge, la cui realizzazione (anche parziale) contribuisce quindi alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle infrastrutture viarie poste a confine con il territorio comunale (Tangenziale Ovest di Verone ed Autostrada A22) oltre che a quelle, invece, attribuibili al UA del Q.E..

In tale ottica e tenuto conto che in traffico veicolare diretto e proveniente dal Q.E. medesimo è solo parte di quello che effettivamente produce effetti ambientali sul territorio e sull'abitato di Caselle, si è ritenuto congruo che il Consorzio ZAI contribuisse alla realizzazione di parte del citato "RING" verde di tutela dell'abitato di Caselle attraverso il "finanziamento" di parte delle spese necessarie alla sua realizzazione.

Tenuto conto, quindi, di quanto sopra questa Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno attivare un tavolo di lavoro // confronto (giusta nota prot. 19779 del 23.08.2018) sulle problematiche afferenti all'assetto viario dell'abitato di Caselle, coinvolgendo oltre che il Consorzio ZAI, anche l'Aeroporto Valerio Catullo e la Provincia di Verona, al fine di confrontare con gli stessi gli interventi necessari per la riduzione degli impatti derivati dal traffico veicolare che insistono pesantemente sul territorio e che comportano significative ripercussioni di ordine ambientale ed ecologico oltre che congestione di traffico.

Durante tali attività è emerso che il confronto avviato poteva portare ad una "composizione transattiva" del contenzioso avviato atta a soddisfare le esigenze di mitigazione degli impatti indicati nell'analisi tecnica più sopra richiamata, quale miglior soluzione possibile e utile per garantire un esito positivo agli effetti amministrativi dell'azione legale avviata.

In data 02.04.2019 il legale incaricato della difesa degli interessi del Comune, avv. Scappini, ha quindi trasmesso la "Bozza n. 2 - Revisionata il 19.03.2019" dell'ACCORDO TRANSATTIVO raggiunto con il Consorzio ZAI, allegato alla presente proposta di delibera quale parte integrante, nel quale, con riferimento ai quanto sopra illustrato, si prevede che:

- a) il Consorzio si impegna a versare al Comune di Sommacampagna la somma di € 500.000 a titolo di *concorso sui costi della "Variante di via dell'Artigianato" ... che alleggerirà il traffico dell'abitato di Caselle*

... e ... a titolo di concorso sui costi degli interventi di realizzazione di interventi di mitigazione ritenuti opportuni dal comune;

- b) *il Consorzio si impegna a realizzare la rotatoria di progetto contenuta nella Variante n.1 al PUA Nord ... solo qualora verrà potenziato l'asse stradale di Via Canova da parte di RFI come da Accordo sottoscritto dal Comune di Sommacampagna con RFI medesima, all'interno delle opere compensative concordate per la realizzazione della tratta ferroviaria AV // AC Brescia – Verona, o solo nel caso in cui venga realizzata una contro strada l'ungo l'asse autostradale;*
- c) *il Comune di Sommacampagna possa utilizzare parte delle somme versate dal Consorzio per la realizzazione di "barriere – fasce boscate" di protezione dell'abitato di Caselle ad integrazione - potenziamento di quelle previste nel progetto della terza corsia autostradale della A22;*
- d) *il Consorzio verserà la somma concordata in tre rate riferite ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nello "Studio di Fattibilità" della viabilità di accesso da sud all'abitato di Caselle approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 92 del 10.05.2018, e cioè :*
- *la prima pari ad € 200.000 entro 40 gg. dall'aggiudicazione dei lavori;*
 - *la seconda pari ad € 150.000 entro il 30.06.2020 a fronte di specifica richiesta del comune;*
 - *la terza pari ad € 150.000 entro il 30.06.2021 a fronte di specifica richiesta del comune.*

Il Comune rilascerà al Comune specifica quietanza di avvenuto versamento;

- e) *il Comune di Sommacampagna si impegna a rinunciare al ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 solo a seguito del pagamento da parte del Consorzio dell'ultima quota delle somme pattuite o (se anteriore) al momento della comunicazione dell'udienza di trattamento del merito, con rinuncia del giudizio a spese compensate;*
- f) *le parti contatteranno gli altri enti coinvolti nel ricorso (Comune di Verona – costituito in giudizio e Regione Veneto non costituita) per l'accettazione della rinuncia a spese compensate, fermo restando che qualora ciò non fosse possibile tali spese verranno ripartite equamente (50%) tra il Consorzio ZAI ed il Comune;*
- g) *il Comune di Sommacampagna a seguito del completo versamento delle somme indicate, dichiara che sarà definitivamente transattivamente soddisfatta ogni pretesa avanzata dal comune nei confronti del Consorzio ZAI comunque connessa con il citato ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 e con i relativi motivi aggiunti, nonché per interventi diretti a mitigare l'impatto dell'Interporto sulla viabilità comunale ovvero per opere compensative e mitigative in relazione alla già intervenuta approvazione di strumenti urbanistici relativi alle aree incluse nel PUA Nord del Quadrante Europa;*
- h) *il Comune inoltre, per l'ipotesi di impugnazione di nuovi strumenti concernenti dette aree (e segnatamente i futuri PUC nonché future varianti non essenziali al PUA Nord) ... dichiara di rinunciare transattivamente ... a censurare detti strumenti per illegittimità derivata dai vizi denunciati nel ricorso n.*

156/2016 e con i relativi motivi aggiunti, e più in generale per illegittimità derivata dagli atti ivi impugnati e dai piani approvati sulla base di detti atti;

- i) infine il Comune accetta di qualificare *varianti essenziali al PUA Nord (escluse le rinunce di cui sopra) ... le varianti che comportino nuovi rilevanti impatti ambientali e viabilistici per il territorio del Comune di Sommacampagna.*

Tutto ciò premesso e considerato che:

- ✓ il contenzioso giuridico amministrativo attivato presso il TAR Veneto nel 2016 richiede tempi lunghi per addivenire ad una prima sentenza che non sarà definitiva in quanto a sua volta impugnabile in secondo grado, con necessità di ulteriori spese legali;
- ✓ l'esito del ricorso depositato potrebbe non essere favorevole per il ns. Comune in quanto il TAR (esaminata la vicenda tecnico – amministrativa) potrebbe anche ritenere corretta la procedura e l'esito delle valutazioni del Comune di Verona e della Commissione Regionale VAS, rendendo non accoglibili le richieste di interventi mitigativi – compensativi indicate nella relazione tecnica allegata alla delibera della Giunta Comunale n. 147 del 10/09/2015, ricordando che le osservazioni contenute nella stessa non sono state accolte dalla Commissione Regionale VAS;
- ✓ va valutata anche la possibilità che la sentenza del TAR, ancorché FAVORAVOLE, potrebbe non comportare l'accoglimento di tutte le osservazioni proposte con la citata delibera in quanto al Giudice Amministrativo compete la valutazione della legittimità degli atti amministrativi e quindi, in caso di accoglimento del ricorso la competenza a valutare la VAS rimarrebbe alla Commissione Regionale VAS;
- ✓ al possibile negativo esito potrebbe non porre rimedio neanche un eventuale appello al Consiglio di Stato, posto che (in questo caso) la posizione giuridico – amministrativa del nostro Comune, nei confronti del proponente Consorzio ZAI, sarebbe fortemente indebolita, riducendo quindi sostanzialmente anche i margini per un eventuale Accordo postumo ad una sentenza sfavorevole ancorché non definitiva;
- ✓ anche in caso di eventuale esito vittorioso del ricorso da parte del Comune, dopo i due gradi di giudizio, l'eventuale sottoposizione del P.U.A. alla Valutazione Ambientale Strategica, non garantisce l'entità e la realizzazione degli interventi di MITIGAZIONE secondo quanto indicato nella delibera di Giunta n. 147 del 10/09/2015, e gli eventuali "rimedi" prescritti e/o indicati dalla Commissione Regionale VAS in sede di riesame potrebbero non garantire i livelli di mitigazione indicati dalla Giunta in ragione del fatto che il traffico veicolare diretto e proveniente dal Q.E. medesimo è solo parte di quello che effettivamente produce effetti ambientali sul territorio e sull'abitato di Caselle;

Ricordato che

- lo "Studio di Fattibilità" per la realizzazione della nuova viabilità relativa a Via dell'Artigianato che attraversa l'abitato di Caselle e che consentirà di superare importanti problematiche concernenti la viabilità del proprio territorio è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 10/05/2018;

- in funzione delle trattative avviate per la realizzazione dell'opera viabilistica sopra citata, il cui costo è pari ad € 2.475.000,00, si è espresso positivamente anche il Consiglio Comunale giusta delibera n. 28 del 27/03/2019, avente ad oggetto ESAME ED APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PROVINCIA di VERONA ed AEROPORTO VALERIO CATULLO di VERONA - VILLAFRANCA spa per la REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI di REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE di via dell'Artigianato - Aeroporto, con la quale è stato approvato l'Accordo per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Riqualificazione della strada provinciale di Via dell'Artigianato-Aeroporto", che viene finanziato anche dalla Provincia di Verona e dall'Aeroporto "Valerio Catullo" con una quota di € 800.000,00 cadauno;
- a seguito di contatti informali intercorsi si è appreso che il Consiglio Direttivo del Consorzio ZAI ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell'allegato Accordo Transattivo;

Evidenziato e ritenuto che:

- la competenza in merito all'approvazione dell'allegato Atto Transattivo appartenga alla Giunta Comunale in quanto la materia oggetto del ricorso non rientra tra le specifiche competenze del Consiglio Comunale, così come stabilite nell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, mentre rientrano pacificamente nella competenza della Giunta Comunale tutte le attività residuali non ricadenti nelle competenze assegnate dalla legge al Sindaco e/o agli altri organi amministrativi del Comune;
- al fine di consentire l'approvazione della transazione, alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e sentito il legale di fiducia già incaricato di tutelare il Comune nel ricorso al TAR in esame, oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato, condizioni che appaiono pienamente rispettate e verificate, come risulta da quanto sopra illustrato;
- secondo il parere della sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, n. 123/2015/PAR del 24/09/2015 (che è stato definito un Vademecum per le amministrazioni locali in ordine alle transazioni), l'ente è sicuramente dotato della capacità di transigere le controversie nelle quali sia parte ai sensi dell'art. 1965 del c.c., secondo i seguenti principi a cui deve necessariamente ispirarsi l'azione amministrativa:
 - cura concreta di interessi pubblici e quindi cura del migliore interesse intestato all'Ente;
 - scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione nei limiti di rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
 - esistenza di una controversia giuridica, necessaria per individuare le reciproche concessioni, e pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia;

- alla luce dei suddetti principi e dell’aleatorietà dell’esito del giudizio pendente, l’Accordo Transattivo predisposto consente a questo Comune di raggiungere gli obiettivi di pianificazione e tutela ambientale del territorio posti alla base del ricorso al TAR presentato, pur nella evidente necessità di garantire alla controparte amministrativa il raggiungimento degli obiettivi dalla stessa posti alla base del progetto della Variante n. 1 al PUA nord del Q.E. oggetto di impugnazione;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa”;
- la quantificazione della somma concordata tra le parti nell’allegato schema di Atto di Transazione possa ritenersi congrua e rispondente pienamente all’interesse pubblico in quanto:
 - trattandosi di un importo monetario riferito ad interventi di mitigazione degli impatti derivanti da transito veicolare e dalle emissioni atmosferiche connesse con la Variante n. 1 al PUA Nord del Quadrante Europa, gli impatti non possono essere quantificati in modo aritmetico con riferimento all’esatta entità dei singoli apporti causali derivanti da ciascuna delle infrastrutture esistenti e/o da realizzare quali il Quadrante Europa, l’Aeroporto di Villafranca, la tratta AV/AC della linea Brescia – Verona, l’Autostrada A4 ecc.;
 - l’importo economico deve altresì tener conto della tipologia della controversia sulla quale pesano inevitabilmente anche l’alea insistente sul giudizio davanti al G.A. e l’incertezza derivante dalla tipologia di opere compensative che (all’esito di un ipotetico accoglimento del predetto ricorso) verrebbero individuate in autotutela dalla Commissione VAS;
 - è stato assunto come riferimento di massima anche l’accordo con l’Aeroporto Catullo di Villafranca e la Provincia di Verona, come sopra richiamato;
 - il criterio più importante che ha guidato il Comune di Sommacampagna nella decisione di accettare la transazione non ha riguardato solo un giudizio aritmetico sommario sull’apporto causale del Consorzio ZAI, ma ha soprattutto tenuto presente la questione sostanziale derivante dalla necessità di risolvere i problemi viabilistici ed ambientali derivanti dal complesso di strutture che circondano la zona comunale interessata, problemi che, grazie al complesso di accordi raggiunti anche con gli altri interlocutori pubblici possono essere, concretamente risolti pur se in via graduata.

Dato Atto che:

la competenza ad autorizzare la transazione della lite è quindi posta in capo alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 17, comma 7, lett. g), dello Statuto Comunale, specularmente a quanto avviene per l’autorizzazione ad agire in giudizio;

con parere del legale di fiducia di questa Amministrazione, Avv. Scappini Fausto, pervenuto in data 15.04.2019 con il prot. 9081, depositato agli atti, è stato confermato che la transazione in esame presenta tutti i caratteri ed i presupposti per essere considerata legittima ed in sintonia con i principi generali che guidano l'azione amministrativa;

Ritenuto quindi di:

- ▶▶ approvare lo schema di atto transattivo, come da allegato sub B al presente provvedimento, che chiude il contenzioso sopra descritto con il Consorzio ZAI, a fronte della compartecipazione economica dello stesso alla realizzazione delle opere pubbliche sopra indicate, finalizzate alla riduzione del traffico di mezzi pesanti che insiste sull'abitato della frazione di Caselle ed alle opere di mitigazione ambientale;
- ▶▶ di dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse;
- ▶▶ di stanziare sin d'ora l'importo di **€ 2.000** come preventivati sulla base delle tariffe professionali in vigore ed alla luce delle valutazioni in merito di ns. legale, per compensare il 50% delle spese legali degli Enti coinvolti nel ricorso qualora non intendano aderire alla proposta di compensare le spese legali, e qualora il Giudice non decida autonomamente di compensare le spese di lite essendo prevista la cessazione della materia del contendere, come previsto al punto 4 del testo dell'Accordo Transattivo in esame, dando atto che tale importo è indicativo e potrà essere integrato a seguito della definizione dell'Accordo, dando mandato in tal senso al Responsabile dell'Ufficio competente in materia;

Considerato che nel caso in cui il G.A. dovesse fissare l'udienza di merito prima dell'avvenuto completo pagamento delle somme previste, cui è collegata l'esecuzione dell'accordo, verrà chiesto il rinvio dell'udienza al fine di consentire al Consorzio di adempiere alle obbligazioni assunte e quindi di corrispondere il saldo dovuto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 1965 del codice civile;

PROPONE

1. di richiamare le premesse come parte integrante e motivazione del presente atto
2. di addivenire, per quanto esposto in premessa narrativa, ad una soluzione in via transattiva, ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, che porta ad una chiusura transattiva del contenzioso in essere e pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sub RG 156/2016 compresi motivi aggiunti, accettando la somma offerta dalla controparte a contribuzione dell'opera pubblica denominata "riqualificazione della strada provinciale di Via dell'Artigianato-Aeroporto" e per la realizzazione di nuove mitigazioni ambientali dell'abitato di Caselle pari ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilaeuro);
3. di approvare quindi il testo dall'Accordo Transattivo allegato alla presente proposta di delibera quale parte integrante, a saldo e stralcio di ogni pretesa del Comune dedotta e/o deducibile in relazione al

ricorso al TAR Veneto (con motivi aggiunti) n. 156/2016 ed in relazione alla già intervenuta approvazione del PUC dell'AIU n. 8, a spese legali integralmente compensate tra le parti, dando atto ed accettando tempi e modalità di versamento delle somme più sopra quantificate e come in premesse descritte, evidenziando che il mancato versamento delle stesse darà titolo a questo Comune per non ritenere soddisfatti i termini della transazione e quindi (eventualmente) di proseguire la controversia davanti al Giudice Amministrativo e/o adire in giudizio contro la controparte inadempiente;

4. di stanziare per l'eventuale compenso delle spese legali (al 50%) degli enti coinvolti nel ricorso, qualora non intendano aderire alla proposta di compensare tali spese, come previsto al punto 4 del testo dell'Accordo Transattivo, la somma di € 2.000 come in premessa indicativamente quantificata dando atto che tale importo è indicativo e potrà essere integrato a seguito della definizione del giudizio pendente davanti al Giudice Amministrativo;
5. di rinviare agli uffici comunali ed al legale incaricato con determinazioni n. 26/2016 e n. 402/2016, ciascuno per quanto di competenza, il compimento di ogni atto giudiziale, amministrativo e contabile conseguente ed accessorio al presente provvedimento al fine di darvi completa attuazione, nell'esclusivo pubblico interesse;
6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto transattivo sopra citato;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per poter consentire l'adozione immediata degli atti conseguenti, correlati alla realizzazione dell'opera pubblica citata in premessa ed al conseguente miglioramento dell'ambiente dell'abitato di Caselle.
8. di notificare il presente atto al Consorzio ZAI al fine di rendere definitiva per entrambe le parti l'accettazione dell'accordo.

OGGETTO: TRANSAZIONE per la definizione concordata del contenzioso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto RG. 156/2016 per l'ANNULLAMENTO del Parere Motivato n. 161 del 25.11.2015 con il quale la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha stabilito di NON ASSOGGETTARE alla procedura di VAS la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord in Comune di Verona. Approvazione Schema di Atto TRANSATTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per poter consentire l'adozione immediata degli atti conseguenti, correlati alla realizzazione dell'opera pubblica citata in premessa ed al conseguente miglioramento dell'ambiente dell'abitato di Caselle.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto TRANSAZIONE per la definizione concordata del contenzioso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto RG. 156/2016 per l'ANNULLAMENTO del Parere Motivato n. 161 del 25.11.2015 con il quale la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha stabilito di NON ASSOGGETTARE alla procedura di VAS la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord in Comune di Verona. Approvazione Schema di Atto TRANSATTIVO.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 16/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PAOLO SARTORI

PARERE PER REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 16/04/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.to CRISTINA BONATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2019

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/04/2019, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L'INCARICATO COMUNALE
Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniela Stagnoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate